

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Lorena Mussoni

PRESIDENTE

Dott. Davide Storti

GIUDICE

Dott.ssa Manuela Mari

GIUDICE rel./est.

ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa n. [REDACTED] R.G., promossa

da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED];

RICORRENTE

contro

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED];

RESISTENTE

con l'intervento del

Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro
dott.ssa Cristina Tedeschini;

INTERVENUTO PER LEGGE

Posta in decisione all'udienza del [REDACTED] sulle seguenti conclusioni delle
parti:

OMISSIS

OMISSIS

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9.6.2020 [REDACTED] (nato nel [REDACTED]) ha promosso il presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il [REDACTED] a [REDACTED] con [REDACTED] (nata nel [REDACTED]), dalla quale si è separato in forza della sentenza parziale emessa dal Tribunale di Pesaro il [REDACTED] (causa n. [REDACTED] RG, v. doc. 1 del ricorrente).

Si è costituita [REDACTED] la quale non ha negato l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per addivenire al divorzio.

In data [REDACTED] questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale sul vincolo coniugale.

Parallelamente è proseguita la causa di separazione n. [REDACTED] RG, conclusasi con sentenza definitiva emessa il [REDACTED].

Questo Collegio è chiamato ora a decidere le domande avanzate dalle parti aventi ad oggetto l'affidamento della figlia minore [REDACTED], nata il [REDACTED] e le questioni economiche.

Va confermato l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente presso la madre. Su tali aspetti le parti sono d'accordo.

Concordano anche sull'importanza di consolidare il rapporto padre-figlia – rapporto che ha attraversato una fase molto difficile dopo l'inizio della separazione, a causa della accesa conflittualità tra i genitori (v. relazione dei servizi sociali e del consultorio familiare depositata dal ricorrente). Attualmente

la ragazza - quasi diciassettenne - frequenta il padre abbastanza regolarmente. È necessario che i genitori evitino di coinvolgerla nello scontro - avente ad oggetto soprattutto questioni economiche - e comprendano che il punto di vista della figlia va tenuto distinto da quello della coppia.

Come previsto nella recente sentenza di separazione, salvo diverso accordo il padre terrà la figlia tutti i lunedì e venerdì, dall'uscita da scuola fino al mattino seguente, nonché i fine-settimana alternati, a partire dal venerdì fino al lunedì mattina. La ragazza trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali. Nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare preventivamente entro la fine di giugno.

Non c'è contestazione sull'assegnazione della casa familiare alla convenuta: si tratta di un immobile sito a [REDACTED], comprato nel [REDACTED] e intestato a [REDACTED]. [REDACTED] il mutuo contratto da [REDACTED] in occasione dell'acquisto è garantito personalmente da [REDACTED], il quale anche dopo la separazione ha messo a disposizione la provvista per il rimborso delle rate o ha pagato direttamente la banca in qualità di fideiussore - su intimazione della banca - ogni volta che la mutuataria [REDACTED] non saldava la rata; [REDACTED] sta rimborsando anche l'altro mutuo, da lui personalmente contratto, garantito dalla moglie, destinato per oltre la metà all'acquisto e sistemazione della casa familiare.

Per il mantenimento ordinario della figlia [REDACTED] verserà un assegno di euro 500,00 mensili, come previsto nella recente sentenza di separazione. La quantificazione tiene conto delle esigenze della figlia - quelle tipiche di una giovane ragazza - e della capacità lavorativa e reddituale di ciascun genitore, nonché della distribuzione dei tempi di permanenza della ragazza presso l'uno e l'altro.

[REDACTED] è medico [REDACTED] svolge la libera professione presso più ambulatori; dalla lettura delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2020 risultano: un reddito complessivo lordo di circa 109.000 euro, un'imposta di circa 27.000 euro e versamenti Inps per circa 10.000 euro; per l'anno 2019 risultano: un reddito lordo di circa 116.000 euro, un'imposta di circa 32.000 euro e versamenti Inps per circa 8.000 euro. Si è già accennato sopra alla

circostanza che egli – seppur nolente - sta sostenendo il rimborso del mutuo contratto dalla moglie in occasione dell'acquisto della casa, per il quale il marito ha prestato fidejussione (rata di euro 1.050 mensili) e che sta rimborsando anche l'altro mutuo, da lui personalmente contratto anche per pagare e ristrutturare l'immobile (rata di euro 650 al mese) (v. dichiarazioni rese personalmente dalle parti all'udienza del [REDACTED] a proposito dei mutui); pertanto è [REDACTED] che di fatto si sta facendo carico dei costi di acquisto e di ristrutturazione della casa intestata a [REDACTED], nella quale vivono madre e figlia.

[REDACTED] è insegnante; nel 2020 ha percepito un reddito da lavoro di circa 20.500 euro al netto dell'imposta, anche nel 2019 ha percepito un reddito da lavoro di circa 20.500 al netto dell'imposta.

Sulla base degli elementi sopra descritti, l'importo di euro 500,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia risulta congruo.

L'assegno dovrà essere versato da [REDACTED] a [REDACTED] entro il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat.

Le spese straordinarie della figlia - da individuare e concordare secondo il protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro d'intesa con il Tribunale – verranno sostenute dai genitori per il 50% ciascuno.

È opportuno precisare che l'assegno unico per i figli – di recente introduzione normativa – spetta di regola ad entrambi i genitori per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno, salvo le speciali eccezioni previste dalla legge (v. L. n.230/2021).

La convenuta ha chiesto che le sia riconosciuto un assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili. Il ricorrente ha negato che [REDACTED] abbia diritto all'assegno.

La domanda va decisa applicando l'art. 5 L. n.898/1970, interpretato conformemente agli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità: *"Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere*

corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale." (Cass. n.24250/2021).

Pertanto il fatto che durante il matrimonio la famiglia abbia avuto un elevato tenore di vita non è sufficiente per far sorgere in capo al coniuge economicamente più debole il diritto a percepire un assegno divorzile, quand'anche la differenza tra le entrate dell'uno e dell'altro coniuge sia marcata. Nel caso di specie, considerato che [REDACTED] ha una stabile posizione lavorativa e percepisce un buon reddito, va escluso che sussistano i presupposti per riconoscerle un assegno con funzione assistenziale.

Non si ravvisano neppure i presupposti per prevedere un assegno divorzile con funzione compensativa-perequativa. La convenuta durante il matrimonio ha svolto regolarmente il suo lavoro di insegnante; la parte non ha dedotto, né provato di avere rinunciato ad altre concrete opportunità di lavoro e di aver sacrificato le sue aspettative professionali nell'interesse del marito o della famiglia. Va aggiunto inoltre che non risulta vi sia stato uno spostamento patrimoniale dalla moglie al marito, *ex post* divenuto ingiustificato; al contrario [REDACTED] si trova ad essere proprietaria esclusiva della casa familiare, il cui acquisto e la cui ristrutturazione sono gravati economicamente in misura preponderante sul marito e solo in parte sulla convenuta. Il fatto che durante il matrimonio [REDACTED] si sia dedicata meritoriamente anche alla cura della famiglia – circostanza tra l'altro messa in discussione nella causa di separazione (v. risultanze delle testimonianze di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] assunte nella causa di separazione, udienze [REDACTED] e [REDACTED], doc. 29 del ricorrente e doc. depositati il [REDACTED]) - non soddisfa le chiare e specifiche condizioni indicate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile.

È assorbita la questione della relazione *more uxorio* che – secondo il ricorrente – la convenuta avrebbe allacciato da almeno tre anni.

La domanda di rimborso di assegni già versati, avanzata dal ricorrente – qualificabile come domanda di ripetizione di indebito – è inammissibile in questa sede.

Le spese di causa, considerata la prevalente soccombenza della convenuta, vengono poste a suo carico. La liquidazione viene fatta in dispositivo, ex DM n.55/14 e successive modifiche, in base al valore della causa e al contenuto della attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [REDACTED]
R.G., promossa

da

[REDACTED]

RICORRENTE

contro

[REDACTED]

RESISTENTE

con l'intervento del

Pubblico Ministero;

INTERVENUTO PER LEGGE

premesso che con sentenza parziale emessa il [REDACTED] è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED]

ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;

1) affida la figlia [REDACTED] congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;

salvo diverso accordo, la ragazza trascorrerà con il padre i giorni e i periodi indicati nella motivazione di questa sentenza;

2) pone a carico di [REDACTED] un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento ordinario della figlia, da versare a [REDACTED] entro il giorno 10 di ogni mese;

l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;

3) le spese straordinarie della figlia verranno sostenute dai genitori per il 50% ciascuno;

4) assegna a [REDACTED] la casa familiare;

5) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da [REDACTED];

6) condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di causa, che vengono liquidate in euro 7.616,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, il 9 novembre 2022.

Il Giudice est.

Manuela Mari

atto sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Lorena Mussoni

